Comune di Acate
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0016250
del 16/11/2016

CORTE DEI CONTI

CYTOMENTON CYTOMETERS

♠X & AV. Foxer.

zezione di controllo per la regione siciliana

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI

0009871_16

1-16/11/2016-SC_SIC-P14 P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente del Comune di ACATE (RG)

Al Sindaco del Comune di ACATE (RG)

All'Organo di revisione del Comune di ACATE (RG)

PEC: protocollo@pec.comune.acate.rg.it;

Alla Procura Regionale della Corte dei conti PALERMO

PEC: sicilia.procura.regionale@corteconticert.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali — Osservazioni in ordine alla relazione sul RENDICONTO dell'esercizio 2014 nonché al piano di razionalizzazione degli organismi partecipati.

- Trasmissione Deliberazione n. U4/2016/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 214 /2016/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 20 OTTOBRE 2016.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 20 ottobre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa Carra

Presidente

Giuseppe Di Pietro

- Primo Referendario

Sergio Vaccarino

Primo Referendario

Gioacchino Alessandro

Primo Referendario - Relatore

Francesco Antonino Cancilla

Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul fendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana con la quale è stata inoltrata al Comune di Acate la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionarizai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Acate sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 30 aprile 2016, e la successiva documentazione istruttoria;

vista, altresì, la deliberazione di questa Sezione n. 61/2016/INPR avente ad oggetto "Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate";

visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 e la relazione annuale di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 19 maggio 2016;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota n. prot. 59024365 depositata in data 28 settembre 2016 e comunicata all'ente il successivo 11 ottobre;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 257/2016/CONTR dell' 11 ottobre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

uditi il relatore, Primo Referendario Gioacchino Alessandro, nonché, per il Comune di Acate, il Dr. Francesco Raffo, Sindaco, e il Dr. Salvatore Stornello, Assessore alla Cultura.

esaminata la memoria del Comune di Acate acclarata al protocollo della Sezione al n. 8713 del 18 ottobre 2016

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012. La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013; n. 198'

2

del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Alla luce delle suddette premesse, nella fattispecie la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2014 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (deliberazione n. 34/2016/PRSP), anche in base a quanto già previsto nel decreto del Presidente di questa Sezione n. 18/2014/CONTR con cui – nel fornire gli Indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio. Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Sempre sul piano metodologico, alla stregua dei principi appena richiamati, si è proceduto all'interno del presente controllo a verificare gli adempimenti dell'ente in ordine al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, contestualmente all'esame delle sezioni del questionario dedicato agli organismi partecipati, atteso che l'art. 148 bis del TUEL stabilisce espressamente, come già evidenziato, che ai fini del controllo ivi previsto le Sezioni della Corte dei conti accertino altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente e che le citate disposizioni della legge n. 190 del 2014 impongono all'ente l'adozione delle necessarie misure di razionalizzazione.

Ciò premesso e considerato che in data 30 aprile 2016 l'Organo di revisione del Comune di Acate aveva trasmesso alla Sezione la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, il

Comune di Acate
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0016250
del 16/11/2016



CORTE DEI CONTI

CY 16/ 5/

AX STAU FORELL

zEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI

20000

1-16/11/2016-SC_SIC-P14 P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente del Comune di ACATE (RG)

Al Sindaco del Comune di ACATE (RG)

All'Organo di revisione del Comune di ACATE (RG)

PEC: protocollo@pec.comune.acate.rg.it;

Alla Procura Regionale della Corte dei conti PALERMO

PEC: sicilia.procura.regionale@corteconticert.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - Osservazioni in ordine alla relazione sul RENDICONTO dell'esercizio 2014 nonché al piano di razionalizzazione degli organismi partecipati.

- Trasmissione Deliberazione n. 24/2016/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 214 /2016/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 20 OTTOBRE 2016.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 20 ottobre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa Carra

- Presidente

Giuseppe Di Pietro

- Primo Referendario

Sergio Vaccarino

Primo Referendario

Gioacchino Alessandro

- Primo Referendario - Relatore

Francesco Antonino Cancilla

Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul fendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana con la quale è stata inoltrata al Comune di Acate la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionariai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Acate sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 30 aprile 2016, e la successiva documentazione istruttoria;

vista, altresì, la deliberazione di questa Sezione n. 61/2016/INPR avente ad oggetto "Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate";

visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 e la relazione annuale di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 19 maggio 2016;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota n. prot. 59024365 depositata in data 28 settembre 2016 e comunicata all'ente il successivo 11 ottobre;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 257/2016/CONTR dell' 11 ottobre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

uditi il relatore, Primo Referendario Gioacchino Alessandro, nonché, per il Comune di Acate, il Dr. Francesco Raffo, Sindaco, e il Dr. Salvatore Stornello, Assessore alla Cultura.

esaminata la memoria del Comune di Acate acclarata al protocollo della Sezione al n. 8713 del 18 ottobre 2016

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012. La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013; n..198

del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Alla luce delle suddette premesse, nella fattispecie la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2014 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (deliberazione n. 34/2016/PRSP), anche in base a quanto già previsto nel decreto del Presidente di questa Sezione n. 18/2014/CONTR con cui – nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo – si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio. Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Sempre sul piano metodologico, alla stregua dei principi appena richiamati, si è proceduto all'interno del presente controllo a verificare gli adempimenti dell'ente in ordine al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, contestualmente all'esame delle sezioni del questionario dedicato agli organismi partecipati, atteso che l'art. 148 bis del TUEL stabilisce espressamente, come già evidenziato, che ai fini del controllo ivi previsto le Sezioni della Corte dei conti accertino altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente e che le citate disposizioni della legge n. 190 del 2014 impongono all'ente l'adozione delle necessarie misure di razionalizzazione.

Ciò premesso e considerato che in data 30 aprile 2016 l'Organo di revisione del Comune di Acate aveva trasmesso alla Sezione la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, il

competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione su quindici specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

In quella sede si faceva, inoltre, presente che la maggior parte delle osservazioni ivi formulate era già stata oggetto di pronunce di accertamento della Sezione nei precedenti cicli di controllo finanziario, e da ultimo con la deliberazione n. 34/2016/PRSP, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013, a seguito della quale l'ente ha adottato la deliberazione consiliare n. 19 del 19 maggio 2016; successivamente l'ente ha trasmesso la deliberazione n. 37 del 12 agosto 2016 con cui il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario.

Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria condotta dal Magistrato istruttore, sono emersi numerosi e gravi profili di criticità (nonostante l'Organo di revisione dichiari di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali, né suggerito misure correttive all'Ente; cfr. punto 3 domande preliminari del questionario).

In particolare, i motivi per i quali il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento alla Sezione, sono di seguito riportati:


- il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2014, avvenuta in data 10/10/2014 e nell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, avvenuta il 28/09/2015;
- 2. lo stato di ente strutturalmente deficitario per la presenza di cinque dei dieci parametri di deficitarietà strutturale non rispettati e in particolare:
- a) il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli:
- b) l'ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli;
- c) il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- d) il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti superiore al 39 per cento;
- e) l'esistenza, al 31 dicembre, di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento delle entrate correnti;
- con riferimento agli adempimenti connessi all'armonizzazione, il mancato avvio delle attività relative all'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico-patrimoniale, alla codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato e alla ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;
- 4. il disavanzo della gestione di competenza, per l'esercizio 2014, pari a 857.162,69 euro imputabile essenzialmente, come riferito dall'organo di revisione, alla carenza di entrate; lo



- stesso organo rileva, infatti, la necessità di un riallineamento delle entrate, principalmente di quelle tributarie e di quelle a copertura dei servizi a domanda;
- 5. la differenza di parte corrente negativa e pari a 2.769.223,29 euro, che coperta parzialmente da avanzo di amministrazione per 999.687,00 euro, determina un saldo di parte corrente, al netto delle variazioni, sempre negativo e pari a 1.769.536,29 euro;
- 6. il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel triennio 2012/2014 (365 giorni) non restituite al 31/12/2014 per 1.765.165,54 euro;
- 7. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2014 a seguito di sentenze esecutive per 75.788,50 euro e di quelli ancora da riconoscere, al 31.12.2014, per 21.937,49 euro. Si sottolinea anche la presenza di un ammontare complessivo del contenzioso in cui l'Ente è convenuto/resistente ovvero attore in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per 857.570,35 euro e attore/ricorrente per 175.925,48 euro;
- 8. la scarsa attività di recupero dell'evasione tributaria nel triennio 2012/2014 e 2014 e la presenza di riscossioni pressoché inesistenti;
- 9. il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2014;
- 10. relativamente alla spesa del personale:
 - a) la mancata indicazione, al punto 6.2 del questionario, delle informazioni in merito agli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, per cui non risulta immediata la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006;
 - b) la mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art.48 co.1 d.lgs. n. 198/2006;
 - c) la mancata verifica dell'impossibilità di ricoliocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui all'art. 34 del d.lgs. 165/2001, preliminarmente all'avvio di procedure concorsuali e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi;

11. in merito alla gestione dei residui:

- a) la mancata costituzione del fondo di svalutazione dei crediti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012 e l'effettuazione del riaccertamento dei residui attivi, da parte dei singoli responsabili, senza sufficienti motivazioni riguardo al mantenimento o alla cancellazione degli stessi e mancata effettuazione da parte dei responsabili dell'U.T.C. e della P.M., come riferito dall'organo di revisione;
- b) l'elevata mole di residui attivi antecedenti all'anno 2010 (2.010.335,28 euro) e passivi antecedenti all'anno 2010 (1.233.880,70 euro);
- c) lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI e residui passivi del titolo IV; d)- la presenza tra i residui attivi di crediti vetusti per TARSU (474.074,69 euro antecedenti al \2010), per



- acquedotto (156.118,18 euro antecedenti al 2010) e per canoni di depurazione (167.223,66 euro antecedenti al 2010);
- d) infine, è opportuno rilevare che, dopo il riaccertamento straordinario ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 pari a 292.998,06 euro, si trasforma in un risultato negativo, al 1º gennaio 2015, pari a 548.393,09 euro per effetto della cancellazione definitiva di residui attivi e passivi, rispettivamente pari a 618.260,63 euro e a 133.929,18 euro, e di quella di residui attivi e passivi reimputati ad altri esercizi per 374.001,70 euro, i primi, e per 16.942,00 euro, i secondi; quest'ultima operazione non ha prodotto la determinazione del fondo pluriennale vincolato. A seguito degli accantonamenti ai fondi (4.051.098,77 euro) e dei vari vincoli (292.998,06 euro), la parte disponibile del risultato di amministrazione permane negativa e pari a 4.892.489,92 euro, con conseguente onere annuo a carico dei bilanci successivi non specificato nell'ambito della deliberazione in questione;
- 12. la mancata individuazione, ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 66/2014, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Al riguardo l'organo di revisione sottolinea che l'ente non è stato in grado di limitare con alcuna azione correttiva veramente efficace la tensione finanziaria determinatasi a causa dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dalla normativa vigente e senza il rispetto del relativo ordine cronologico;
- 13. la presenza al 31/12/2014 di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati a tutto il 31 dicembre 2013 rimasti ancora da estinguere per 1.041.873,84 euro di parte corrente e 120.826,32 euro di parte capitale;
- 14. il mancato contenimento della spesa impegnata per l'anno 2014 entro i limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010, dall'art. 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012 con particolare riferimento a quella per "studi e consulenze" e "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza";
- 15. relativamente agli organismi partecipati:
 - a) il mancato adempimento di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012, relativamente alla nota informativa e l'assenza di informazioni in merito ad eventuali discordanze rilevate tra crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;
 - b) il ritardo nella trasmissione, a questa Sezione, del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 190/2014, della relazione tecnica e della correlata relazione sui risultati conseguiti, approvati dal Consiglio comunale con unico provvedimento in data 19/05/2016. A tal proposito si sottolinea la carenza di informazioni, utili per la verifica della valutazione effettuata dall'ente in ordine alle società dà mantenere, prendendo atto che trattasi, comunque, di partecipazione minoritarie.

Infine, nel deferimento veniva evidenziato che la maggior parte dei rilievi sopra descritti era già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 34/2016/PRSP, relativa al consuntivo dell'esercizio 2013, a seguito della quale l'ente ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 19/05/2016 di adozione delle richieste misure correttive e che, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 12 agosto 2016, l'ente ha dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 246 del d.lgs. 267/2000.

All'odierna adunanza pubblica, per l'Amministrazione erano presenti il Sindaco, Dr. Francesco Raffo, e l'Assessore alla Cultura, Dr. Salvatore Stornello, i quali si riportavano alle deduzioni contenute nella memoria citata in premessa.

In particolare, il Sindaco riferisce che la relazione del Magistrato istruttore espone correttamente la situazione dell'ente al 2014. Evidenzia come le criticità risalgano al passato, lamentando la mancata erogazione dei trasferimenti regionali (ad esempio circa due milioni di euro per il personale), lo sforamento del Patto di stabilità, la contrazione di mutui non pagabili, la problematica dei residui attivi non veritieri, la mole di debiti accumulati in misura molto maggiore di quelli rilevati.

Per il resto, la memoria dell'ente fornisce elementi confermativi pressoché su tutti i motivi di deferimento.

In particolare, l'ente conferma espressamente i profili di squilibrio e irregolarità riportati ai punti 2, 6, 7, 9, 10, 11 lett. b) e d), 12, 13, 14 e 15.

Sui rimanenti punti, l'ente si sofferma per fornire mere precisazioni o al più illustrare le cause o i fattori esplicativi, ma tali deduzioni, pur pertinenti, non elidono il permanere della criticità rilevata in deferimento, salvo per quanto attiene ai punti 10 lett. a) e 11 lett. a) e c) che devono ritenersi superati sulla scorta di quanto responsabilmente dichiarato dall'ente.

L'ente evidenzia, ad esempio, che il disavanzo della gestione di competenza (punto 4), lo squilibrio di parte corrente (punto 5) e lo sforamento del Patto di stabilità (punto 9) sono stati generati dall'azzeramento degli accertamenti IMU 2014, II rata, in forza dei recuperi disposti dal Ministero dell'Interno. Il Collegio ritiene che tale osservazione confermi segnatamente i rilievi esposti in deferimento (disavanzo della gestione di competenza pari a – 857.162,69 euro e necessità di procedere a un riallineamento delle entrate tributarie) né ha la pretesa di confutare l'oggettiva violazione del Patto di stabilità.

L'ente precisa, poi, che il saldo di parte corrente va rettificato per tenere conto del fatto che il Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 1,9 milioni di euro è da inserire al titolo III della spesa.

Sul punto 1 l'ente si limita a ripercorrere l'iter di approvazione del rendiconto ed evidenzi come la proposta di Giunta municipale fosse stata trasmessa già il 29 aprile 2015. Anche tali osservazioni, ad avviso del Collegio, non sono idonee a superare la criticità rilevata, atteso che



il termine di approvazione del rendiconto è fissato dalla legge e non è comprensibile per quali ragioni si sono protratti gli adempimenti ed i processi decisioni dei competenti organi; peraltro qualsivoglia problematica applicativa o eventuali accadimenti ostativi di fatto sono ben preventivabili e risolvibili in tempi più consoni da parte dei diversi organi dell'ente che responsabilmente sono investite delle funzioni in materia. Si invita, pertanto, l'ente al rigoroso rispetto in futuro dei tempi previsti dalla normativa per l'approvazione di tale fondamentale documento contabile, anche al fine di consentire a questa Corte un più celere e tempestivo controllo esterno.

Sul punto 3, l'ente rileva che l'ente a decorrere dall'1 gennaio 2015 si è dotato di apposito software per adeguarsi all'armonizzazione contabile. Il Collegio deve confermare anche in tal caso, sulla scorta da quanto emerso in sede istruttoria, il motivo di deferimento, atteso che lo stesso si riferiva alla mancata predisposizione di attività propedeutiche e che alle assicurazioni fornite dall'ente sulla dotazione informatica deve seguire ogni altra attività finalizzata a un corretto rilevamento della contabilità economico-finanziaria, alla codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato e alla ricognizione degli organismi esterni ai fini del bilancio consolidato secondo quanto prescritto dal nuovo regime di contabilità armonizzata.

Sul punto 8 la memoria prodotta si limita a riferire che l'ente ha aderito ad accordi con amministrazioni pubbliche per svolgere attività comuni finalizzate al recupero dell'evasione. Il Collegio, in mancanza di dati comprovanti quanto meno un'inversione di tendenza rispetto al dato storico, suffragati da risultati concreti ed oggettivi in termini di incremento delle riscossioni, deve anche in tal caso confermare la criticità

Sul punto 10 lett. a) l'ente fornisce il prospetto di cui al punto 6.2 del questionario contenente i dati riferiti agli oneri previdenziali e all'IRAP e, conseguentemente, il valore della spesa del personale comprensiva di tali voci, mentre conferma espressamente i rilievi sub punto b) e c) Sul punto 11 lett. a) l'ente afferma che il fondo di svalutazione crediti è stato regolarmente costituito e sul punto c) che non sussiste disallineamento. Conferma, invece, espressamente i rilievi sub punto b) e d).

Per il resto, come già affermato, l'ente conferma lo stato di generale crisi finanziaria dell'ente, con particolare riferimento alla crisi di liquidità e all'incapacità di assolvere alle obbligazioni (punti 12, 13, 14) che hanno determinato la dichiarazione del dissesto finanziario.

Il Collegio, pur prendendo atto delle deduzioni fornite dall'ente, ritiene, in conclusione, di dovere accertare integralmente il permanere di tutti i motivi di deferimento e deve ribadire come gli stessi connotano uno stato di crisi finanziaria strutturale che trova conferma in quanto riferito dai rappresentanti del medesimo ente e nell'avvenuta dichiarazione di dissesto finanziario.

Anche in ordine alla verifica sul piano di razionalizzazione delle società partecipate (punto 15) l'ente conferma i rilievi espressi e rappresenta la volontà di integrare il piano per renderlo completo delle necessarie informazioni.

Il Collegio deve evidenziare come la mancanza di tali informazioni e l'incompletezza del documento adottato dall'ente impedisce di comprendere l'aderenza delle decisioni effettuate dall'ente ai criteri normativi e l'effettiva sussistenza delle ragioni sostanziali sottese alla dismissione/mantenimento delle società o alle diverse decisioni di razionalizzazione.

Ed invero nel caso di specie, l'adozione del piano appare solo un mero adempimento formale, sganciato da un'analisi effettiva rispetto a quanto voluto dal legislatore.

Ne è una riprova la circostanza che l'ente si sia dotato di un Piano di razionalizzazione ad esercizio 2015 ormai ampiamente trascorso (l'ente era risultato già inadempiente in occasione della ricognizione effettuata dalla Sezione con la deliberazione n. 61/2016/INPR, *cfr.* elenco *sub* lett. B della citata deliberazione), ed ha provveduto con oltre un anno di ritardo rispetto al termine legislativo (la deliberazione consiliare n.20 di approvazione del piano è stata adottata il 19 maggio 2016 e la proposta della Giunta municipale n. 19 è dell' 8 aprile 2016) ossia solo dopo che la Sezione ha comunicato la citata deliberazione n. 61/2016/INPR; inoltre, come si legge nella relazione tecnica del Piano datata 8 aprile 2016 a firma del responsabile dei servizi finanziari, in ragione del notevole ritardo, si è contestualmente relazionato sui risultati conseguiti. Ciò significa che si è obliterato il necessario ciclo di programmazione, attuazione, monitoraggio e verifica delle azioni di contenimento, ed il coinvolgimento dei vari organi dell'ente tenuti a governare e realizzare il processo di razionalizzazione.

In mancanza di una programmazione delle misure di contenimento, e prima ancora di una fase necessariamente propedeutica (e non successiva) di analisi ponderata della coerenza, congruità e vantaggiosità del ricorso allo strumento societario in ragione delle esigenze istituzionali, viene meno la possibilità di conseguire quegli obiettivi di razionalizzazione che, secondo quanto fissato dal legislatore, avrebbero dovuto realizzarsi entro il 31 dicembre 2015. Risultano così frustrate le finalità di contenimento della spesa, buon andamento dell'azione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato sottese all'intervento normativo.

La Sezione, pertanto, conferma il rilevo, e raccomanda all'ente di rendere effettive, trasparenti e motivate le proprie determinazioni in ordine alla necessaria razionalizzazione delle partecipazioni esterne.

Con riferimento al reiterarsi delle criticità rilevate dalla Sezione e, segnatamente, alla verifica delle misura correttive adottate dall'ente a seguito della precedente deliberazione n. 34/2016/PRSP il Collegio ritiene di dover preliminarmente formulare in merito alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il

rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti – attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

E' evidente, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi. Va in ogni caso posto in evidenza che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile dei servizio

finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte deve essere informato il Consiglio comunale, al quale in ogni caso è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso sotto il profilo procedurale, deve evidenziarsi che nella fattispecie in esame questa Sezione, con deliberazione n. 34/2016/PRSP, ha adottato una pronuncia specifica relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 del comune di Acate a seguito della quale lo stesso era tenuto a valutare le criticità ivi segnalate ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

A tale deliberazione, peraltro contenente l'accertamento di una condizione di squilibrio strutturale e la segnalazione di gravi irregolarità, ha fatto seguito quale riscontro da parte del competente organo consiliare la deliberazione consiliare riferita in premessa. Successivamente l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario (deliberazione consiliare n. 37 del 12 agosto 2016).

Anche nelle deduzioni fornite per l'odierna adunanza l'ente ha dato atto dell'incapacità di ristabilire attraverso adeguate misure correttive gli equilibri strutturali e di superare la crisi finanziaria in atto.

La Sezione, pertanto, relativamente alla verifica delle misure correttive adottate dall'ente, non può che prendere atto della dichiarazione di dissesto ed auspicare che all'interno di tale percorso di risanamento l'ente prenda seriamente in considerazione le cause strutturali che l'hanno determinato per ripristinare i necessari equilibri e rimuovere le irregolarità contabili già segnalate.

P. Q. M.

- accerta, relativamente al rendiconto 2014, la sussistenza di tutti i menzionati profili di irregolarità e grave criticità in riferimento alla sana gestione finanziaria del Comune di Acate, ad eccezione dei punti 10 lett. a) e 11 lett. a) e c);
- accerta la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate per tutta la durata dell'esercizio 2015, in violazione dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge p. 190 del 2014, ed i rilievi sul medesimo piano.
- prende atto dell'avvenuta dichiarazione di dissesto finanziario da parte dell'ente.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – anche ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco ed all' Organo di revisione del Comune di Acate, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE

essandro)

IL PRESIDENTE

(Anfa Luisa Carra)

DEPOSITATO IN SEGRETERI

1 6 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA SERVIZIO DI SUPPORTO

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente del Comune di ACATE (RG) Al Sindaco del Comune di AGCATE (RG) All'Organo di revisione del Comune di ACATE (RG) Alla Procura Regionale della Corte dei conti - PALERMO

Si trasmette copia della deliberazione indicata in oggetto adottata nell' Adunanza del **20 OTTOBRE 2016** e lettera di trasmissione, <u>da inoltrare ai</u> <u>destinatari indicati in indirizzo.</u>

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

LA SEGRETERIA